

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

LEGGE DI BILANCIO: MISCELLANEA DISPOSIZIONI AMBIENTALI

Legge 29 dicembre 2022, n. 197
GU n. 303 del 29 dicembre 2022

Art. 1, commi 685-690 (contributo per il recupero di imballaggi in plastica)

Viene confermato e rifinanziato il contributo a favore delle imprese – sotto forma di credito di imposta – introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 73, L. 145/2018) per gli acquisiti di imballaggi realizzati con materiali ecosostenibili e compostabili e di prodotti finiti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Oltre a dare copertura finanziaria alle istanze presentate nel 2022, il contributo è riconosciuto anche per gli acquisiti di imballaggi che verranno effettuati negli anni 2023-24, nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per ciascun anno (comma 686), “fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025” (comma 687).

Art. 1, comma 691 (incremento del fondo per l'acquisto di eco-compattatori)

Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica, viene “incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024” il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”. Il fondo fu istituito in sede di conversione del Dl 111 del 14/10/2019 (c.d. decreto Clima) con la L 141 del 12/12/2019 per consentire ai Comuni di presentare al Ministero dell'Ambiente progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori. Le modalità e i criteri per l'attribuzione del contributo sono stati indicati dal Mite con decreto del 02/09/2021, pubblicato nella GU 243 dell'11/10/2021.

Art. 1, commi 692-693 (stanziamento per gli interventi sui sistemi fognari e depurativi)

Viene previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2023, di 20 milioni per il 2024, di 30 milioni per il 2025 e di 50 milioni per il 2026 per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano per non avere dato corretta attuazione, in varie parti del suo territorio nazionale, alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Le procedure di infrazione sono attualmente 4 (cause C-251/17, C-85/13, C-668/19) concluse con sentenza di condanna e parere motivato della Commissione europea n. 2017/2181). La Regione Emilia-Romagna non è coinvolta nelle predette procedure di infrazione.

Art. 1, commi 695-696 (fondo per il contrasto al consumo di suolo)

Viene istituito il “Fondo per il contrasto al

consumo di suolo” e disposto uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro, ripartiti negli anni 2023-2027 (10 nel 2023, 20 nel 2024, 30 nel 2025, 50 nel 2026 e 50 nel 2027) per finanziare interventi “per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano”.

Art. 1, commi 698-700 (stanziamento a favore delle Autorità di bacino)

Viene previsto uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 “ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti”, da ripartire tra le Autorità di bacino dei 7 distretti idrografici in cui è suddiviso il territorio nazionale (Alpi orientali, Fiume Po, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna e Sicilia) per “far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale” (in particolare per elaborare i Piani di bacino distrettuale e i relativi Piani stralcio e implementare i “servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi”).

Art. 1, commi 701-706 (risorse per l'Ispra e per il completamento della Carta geologica d'Italia)

Viene autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore dell'Ispra “al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Si tratta del finanziamento per la realizzazione del nuovo polo laboratoriale di Ispra.

Al comma 702 si prevede un ulteriore contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in continuità con i finanziamenti stanziati per il triennio precedente, per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia nell'ambito del Progetto Carg.

Al comma 706 viene istituito il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia.

Art. 1, comma 389 (rifinanziamento dei Contratti di sviluppo nel settore della tutela ambientale)

Vengono rifinanziati i contratti di sviluppo, introdotti e disciplinati dall'art. 43 del Dl 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla L 133 del 06/08/2008, aventi ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di grandi progetti di investimento nel settore industriale, della tutela ambientale o delle attività turistiche, per i quali sono previste agevolazioni finanziarie “a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali”.

Vengono in particolare stanziati “160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027

e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale”.

Art. 1, comma 64 (proroga entrata in vigore della plastic tax)

Viene disposto il rinvio al 1° gennaio 2024 dell'entrata in vigore della c.d. *plastic tax*, ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (Macsi) realizzati con materie plastiche, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 634-652 L. 160/2019).

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ DELL'EMILIA-ROMAGNA: LE NOVITÀ IN CAMPO AMBIENTALE

Lr 27 dicembre 2022, n. 23

Burert n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 2 (Proseguimento dei procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai Comuni ai sensi della normativa previgente)

Stabilisce che i procedimenti di bonifica dei c.d. siti orfani “avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono in capo alla Regione che li gestisce attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpa)” in conformità all'art. 242 del Testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) e all'art. 16 della Lr 13/2015.

Con siti orfani si indicano quei siti potenzialmente contaminati per i quali il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione non sia stato avviato, ovvero si sia concluso ma il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda agli adempimenti di bonifica e a tali adempimenti non provveda nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato. Per tali interventi con il Dm del 29/12/2020 sono stati stanziati fondi statali per circa 105,6 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2024, ripartiti tra le Regioni. Con l'accordo siglato il 1° settembre 2021 tra Mite e Regione Emilia-Romagna, i fondi stanziati a favore di quest'ultima sono stati pari a 5 milioni e 370 mila. Ulteriori fondi (comunitari) sono stati stanziati nell'ambito del Pnrr, per 500 milioni di euro. Con il Dm del 04/08/2022 è stato approvato il “Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani” al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano e sono stati ripartiti i predetti fondi tra le Regioni (nell'allegato 2 al Dm 04/08/2022 sono individuati i siti orfani della Regione Emilia-Romagna assegnatari dei finanziamenti per 27 milioni e 158 mila euro).

Art. 3 (Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla Lr 17/1991)

Incrementa di un ulteriore anno la prorogabilità

dell'autorizzazione all'escavazione prevista dal comma 3 dell'art. 15 della Lr 17/1991 (Disciplina delle attività estrattive). Si precisa (primo comma, secondo periodo) che la disposizione *"trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso"*.

Art. 4 (Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque)

Autorizza l'amministrazione competente ad effettuare – *"nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico"* e *"in ottemperanza alle misure previste nei Piani di gestione distrettuali vigenti"* – una *"revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni"* di derivazione d'acqua pubblica ex r.d. n. 1775/1933 *"nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi (...), dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale"*. Con successivo atto di Giunta potranno essere individuate le modalità per procedere alle revisioni in riduzione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

Art. 5 (Modifiche all'art. 4 della Lr 16/2015)

Modifica l'articolo 4 della Lr 16/2015 sull'economia circolare e sulla riduzione della produzione di rifiuti urbani, introducendo un comma 2-bis in cui sono riportate le definizioni di Comuni "virtuosi" e "supervirtuosi". Vengono quindi adeguati i criteri di determinazione del fondo, attivato e gestito da Atersir, per incentivare la riduzione dei rifiuti e diminuire il costo del servizio di igiene urbana a carico degli utenti dei Comuni supervirtuosi e dei Comuni virtuosi (modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 4 della Lr 16/2015 e introduzione di un comma 4-bis).

Art. 6 (Modifiche all'art. 5 della Lr 16/2015)

Viene prorogato al 31/12/2024 (rispetto al 31/12/2022) il termine previsto dal comma 8 dell'art. 5 della Lr 16/2015 per l'avvio su tutto il territorio regionale della tariffazione puntuale differenziata per utenze domestiche e non domestiche, sulla base delle linee guida predisposte da Atersir.

Art. 7 (Modifiche alla Lr 16/2015)

Introduce un articolo 10-bis (Disposizioni transitorie) alla Lr 16/2015 che riduce per l'anno 2023 gli incentivi previsti per le finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge per riallocarle ai Comuni *"che nell'anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell'incentivo, in proporzione all'entità della perdita"*.

Art. 8 (Modifiche alla Lr 26/2004)

Aggiunge un articolo 29-bis (Clausola valutativa) alla Lr 26/2004, recante la *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*, in cui si delinea una sorta di procedura di valutazione sullo stato di attuazione della legge, del Piano energetico regionale e dei relativi Piani attuativi, da parte dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, avvalendosi anche di Arpa.

Art. 9 (Disposizioni in materia di qualità dell'aria)

Viene prorogata la sospensione dell'obbligo di copertura delle vasche (di stoccaggio delle deiezioni) disposto a carico delle aziende

agricole dall'articolo 22, comma 1, lettera a) delle Nta del Pair 2020 (Piano aria integrato regionale) sino alla data di entrata in vigore del Pair 2030 in corso di approvazione.

METODO DI CAMPIONAMENTO DEGLI SCARICHI: SI PRONUNCIA LA CASSAZIONE

Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 45434 del 30/11/2022

La sentenza in commento, prendendo le mosse dalla definizione di "scarico" contenuta nel Tua (art. 74, comma 1, lettera ff), come modificata dal Dlgs 4/2008 (per cui costituisce scarico non *"qualsiasi immissione di acque reflue" tout court*, ma qualsiasi immissione *"effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento"*) ha precisato che ai fini della configurazione dei reati di cui all'art. 137, commi 1 e 2, del Tua (scarichi non autorizzati di acque reflue industriali), per aversi scarico non è necessario che il deflusso di reflui all'interno della canalizzazione sia attuale, ovvero in corso al momento dell'accertamento. Né tantomeno che il campionamento del refluo debba avvenire secondo le modalità indicate nell'Allegato 5 alla Parte terza del Tua (campione medio prelevato nell'arco di 3 ore). Piuttosto, proprio le caratteristiche dello scarico possono giustificare il ricorso (motivato) a un tipo di campionamento istantaneo in deroga alla raccolta di un campione medio. Osservano infatti i giudici: *"Ed invero, la circostanza della sussistenza di un deflusso attuale invece che precedente ovvero discontinuo di reflui industriali può rilevare, piuttosto, oltre che in relazione all'epoca dei fatti, sul piano della significatività degli accertamenti analitici svolti, posto che, come noto, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^a [recte III^a] del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore) non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico – continuo, discontinuo, istantaneo –, dal tipo di accertamento"*.

Come la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di puntualizzare, la scelta di seguire un metodo di campionamento diverso da quello ordinario (medio) deve essere sorretta dalla necessità di garantire in maggior misura la *"rappresentatività del campione da sottoporre ad analisi"*, ovvero dalla necessità di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico oggetto di accertamento (si vedano, in questo senso, Tar Umbria, Perugia, Sez. I, sentenze n. 269/2020 e n. 373/2020).

IL TAR BOLOGNA SI PRONUNCIA NUOVAMENTE SUI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE

Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, Sent. n. 1025 del 27/12/2022

Con la sentenza in epigrafe, il Tar Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato da una società che era stata individuata da

Arpa come soggetto responsabile della contaminazione di un sito su cui la stessa società aveva svolto fino all'anno 1964 attività di produzione di gas combustibile tramite processo di distillazione del carbone. Con il ricorso la società contestava che potesse essere causalmente ricondotta alla sua attività la contaminazione del sito, piuttosto che a quella delle società che le erano succedute, tenuto conto della cessazione dell'attività e della cessione dell'area avvenute in epoca molto risalente (1964) e della permanenza sul sito, anche dopo il passaggio di proprietà, di un impianto (gasometro) ritenuto inquinante. Nel respingere il ricorso, il Tar ha ribadito due principi importanti: il primo, che in materia di responsabilità ambientale, l'individuazione del responsabile dell'inquinamento si basa sul criterio causale del "più probabile che non", per cui è sufficiente che il nesso eziologico tra l'attività svolta nell'area e l'inquinamento della medesima ipotizzato dall'amministrazione sia più probabile della sua negazione; il secondo, che il giudizio di individuazione del responsabile dell'inquinamento operato dall'amministrazione è frutto di discrezionalità tecnica, come tale soggetto a limiti di sindacabilità da parte del giudice amministrativo.

Alla luce di questi due principi, il Tar osserva che *"il soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento, sulla base di un attendibile ragionamento presuntivo formulato nei termini sopra indicati, non può, per contrastarne le conclusioni, limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve, a sua volta, fornire specifiche prove idonee a dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare a quale altra specifica impresa debba addebitarsi la condotta causativa della contaminazione"*.

A differenza dei generici assunti della ricorrente, il Tar ha ritenuto che le circostanze comprovate da Arpa (quantitativo e tipologia di sostanze inquinanti rinvenute nei terreni e nelle acque sotterranee) rendessero verosimile che tali sostanze fossero residui delle attività di produzione del gas effettuate fino al 1964 dalla ricorrente.

Parimenti infondati sono stati ritenuti i vizi formali-procedimentali dedotti dalla ricorrente in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (art. 245, comma 2, Tua) e alla violazione della buona fede procedimentale (art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990).

Aderendo a una *"interpretazione non formalistica degli istituti partecipativi"* il Tar ha evidenziato che la ricorrente aveva avuto accesso al procedimento inerente la potenziale contaminazione del sito, come tale preordinato e collegato al procedimento di individuazione del responsabile della medesima e che in quella sede non aveva svolto osservazioni o presentato memorie, pur potendo farlo. Oltretutto, il collegamento tra i due procedimenti non poteva nemmeno essere ignorato da un soggetto qualificato, come la ricorrente, da tempo operante nello specifico settore della produzione del gas.